

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 22-3115

Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3.; legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23; conferimento delle funzioni e superamento delle comunità montane: disposizioni per l'esercizio del potere sostitutivo.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*) ha previsto il superamento delle comunità montane e che la legge regionale n. 3 del 14 marzo 2014 ha individuato nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in fase di liquidazione;

l'art. 10 della l.r. 3/2014 prevede che la Giunta regionale effettui una ricognizione delle funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera c);

l'art. 11 della stessa legge prevede che la Giunta regionale determini inoltre la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni individuate;

l'articolo 4, comma 2, della legge richiamata stabilisce ancora che i comuni montani e parzialmente montani non inclusi in unioni montane sono tenuti ad esercitare le funzioni amministrative conferite in convenzione con un'unione montana, la cui stipulazione costituisce, pertanto, condizione necessaria per il concreto esercizio della delega.

Preso atto che:

la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015, ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle funzioni amministrative da conferire alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane, individuando al primo luglio 2015 la data di decorrenza dell'esercizio delle stesse;

la D.G.R. n. 25-1652 del 29 giugno 2015 e la D.G.R. n. 27-2160 del 28 settembre 2015 hanno previsto successivi differimenti per poter avviare l'esercizio delle funzioni amministrative conferite (rispettivamente: 01 ottobre 2015 e 01 gennaio 2016), poichè alla data indicata talune unioni montane -progressivamente costituite ed inserite negli stralci della Carta delle forme associative del Piemonte- e alcuni comuni montani non inclusi in unioni non avevano ancora attestato l'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni conferite;

la D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015 ha assegnato infine il termine ultimo del 01 aprile 2016 alle unioni montane e ai comuni montani di cui agli allegati A e B della stessa per avviare l'effettivo esercizio delle funzioni conferite.

Considerato che:

la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 rinviava a successivi eventuali provvedimenti della Giunta regionale l'adozione di interventi in via sostitutiva nei confronti degli enti che alla data del 1 luglio 2015 non fossero in grado di esercitare le funzioni amministrative conferite, termine differito al 1 aprile 2016 in virtù delle deliberazioni sopra richiamate;

la citata delibera n. 40 – 1626 nonché le successive di conferimento dell'esercizio delle funzioni hanno mantenuto temporaneamente in capo alle corrispondenti comunità montane le funzioni delegate sui territori dei comuni non appartenenti ad un'unione che non avessero ancora attivato la convenzione;

con la nota prot. 16371/A18000 del 23 marzo 2015, la circolare prot. n. 35124 del 30 giugno 2015 e la nota n. 46079/A18000 dell'11 settembre 2015 i Comuni indicati negli indirizzi sono stati invitati ad aderire quanto prima ad un'unione montana o a dare tempestivamente corso alle forme aggregative previste dalla legge.

Rilevato che:

il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni conferite, come definito nella D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015 è ormai prossimo e che la Giunta regionale sta provvedendo ad autorizzare l'ulteriore seguito delle ipotesi di liquidazione e riparto formulate dai Commissari liquidatori ai sensi dell'art. 15 della l.r. 11/2012, portando verso la conclusione il processo di superamento delle comunità montane;

l'articolo 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*) prevede che, a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione;

che lo stesso recita ancora: *“la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato”*;

ritenuto pertanto che per i comuni montani e parzialmente montani non inclusi in unioni montane comprese nella Carta delle forme associative del Piemonte vigente, i quali alla data del 01 aprile 2016 non abbiano aderito ad alcuna unione montana o non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 3/2014, la Regione debba provvedere ad esercitare il potere sostitutivo previsto dalla legge, al fine di poter consentire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

stabilito di esercitare il potere sostitutivo assegnando ai suddetti comuni, con successivi provvedimenti della Giunta, un congruo termine per adempiere e nominando, in caso di persistenza nell'inadempimento, un commissario *ad acta*;

individuato nella stipulazione della convenzione con un'unione montana l'atto indispensabile per l'esercizio delle funzioni conferite previsto dell'articolo 19, comma 1 della l.r. n. 23/2015, che dovrà essere adottato nell'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei comuni inadempienti;

ritenuto opportuno definire i contenuti della convenzione secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, e che potrà essere opportunamente modificato in relazione alle specifiche previsioni contenute negli Statuti delle unioni montane con le quali sarà stipulata la convenzione;

richiamata ancora la necessità di garantire la presenza di ambiti territoriali omogenei per l'esercizio delle funzioni e conseguentemente l'obbligo dei comuni previsto dalla DGR n. 40-1626 del 23 giugno 2015 che la stipula della convenzione avvenga con un'unione montana presente nell'ambito territoriale della comunità montana esistente al 31 dicembre 2007 di relativa appartenenza, ovvero, in caso di impossibilità, con altra unione montana confinante.

Acquisito in data 25 marzo 2016 il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare corso all'esercizio del potere sostitutivo nei limiti e con le modalità previste dall'art.19 della l.r. 23/2015 e come specificato ai punti seguenti, nei confronti dei comuni montani e parzialmente montani non inclusi nelle unioni montane comprese nella Carta delle forme associative del Piemonte che alla data del 01 aprile 2016 non abbiano aderito ad alcuna unione montana nè abbiano stipulato la convenzione prevista dall'articolo 4, comma 2 della l.r. n. 3/2014;

- di provvedere con successive deliberazioni ad assegnare ai comuni di cui al punto precedente un congruo termine per l'adozione degli atti necessari all'esercizio effettivo delle funzioni e a nominare un commissario *ad acta* in caso di persistenza nell'inadempimento;

- di stabilire che l'atto individuato come necessario per l'esercizio del potere sostitutivo che verrà adottato in caso di inerzia o inadempimento degli enti diffidati è la stipulazione della convenzione, redatta secondo lo schema allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, e che potrà essere opportunamente modificato in relazione alle specifiche previsioni contenute negli Statuti delle unioni montane con le quali la stessa sarà stipulata;

- di dare atto che la convenzione sarà stipulata, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 3/2014 e della D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 2015, con un'unione montana presente nell'ambito territoriale della comunità montana esistente al 31 dicembre 2007 di relativa appartenenza, ovvero, in caso di impossibilità, con altra unione montana confinante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra L'UNIONE MONTANA e il COMUNE DI
per la GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI di cui all'art. 3,
comma 2, lett. c) della l.r. n. 3/2014

L'anno il giorno del mese di, con la presente da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE MONTANA rappresentata dal Presidente nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione montana, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. del

E

IL COMUNE DI rappresentato da....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale in -, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente in virtù della nomina quale commissario ad acta ai sensi della DGR.....;

PREMESSO

- che con attoRep. veniva costituita tra i Comuni di l'Unione montana, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. in data

- che con DGR, n., nell'adottare il stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, veniva sancita, tra le altre, la istituzione dell'Unione montana che, conseguentemente, dal, ha iniziato ad operare concretamente;

- che l'art. 3 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, rubricato "*Funzioni dell'Unione montana*", dispone:

1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria;

- che l'art. 4 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, rubricato "Comuni montani non inclusi in unioni" prevede: "*1. Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c).*

2. I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un'unione montana";

- che l'articolo 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*) prevede che, a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione;

- che la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015, nel conferire alle unioni montane e ai comuni montani le funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) della l.r. n. 3/2014, rinviava a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'adozione di interventi in via sostitutiva nei confronti degli enti che alla data del 1 luglio 2015 non fossero in grado di esercitare le funzioni amministrative conferite;

- che la D.G.R. n. 25-1652 del 29 giugno 2015 e la D.G.R. n. 27-2160 del 28 settembre 2015 hanno previsto successivi differimenti per poter avviare l'esercizio delle funzioni amministrative conferite (rispettivamente: 01 ottobre 2015 e 01 gennaio 2016), poichè alla data indicata talune unioni montane -progressivamente costituite ed inserite negli stralci della Carta delle forme associative del Piemonte- e alcuni comuni montani non inclusi in unioni non avevano ancora attestato l'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni conferite;

- la D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015 ha assegnato infine il termine ultimo del 01 aprile 2016 alle unioni montane e ai comuni montani di cui agli allegati A e B della stessa per avviare l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

- che con la DGR la Regione ha stabilito di esercitare il potere sostitutivo per i comuni montani e parzialmente montani non inclusi in unioni montane comprese nella Carta delle forme associative del Piemonte vigente che non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 3/2014, individuando nella stipulazione della convenzione con un'unione montana l'atto necessario per l'esercizio delle funzioni conferite;

- che con D.G.R. n. ... del... la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di il termine diper provvedere ad adempiere a quanto necessario per l'esercizio effettivo delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c) della l.r. n. 3/2014;

Visto l'art. 6 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, rubricato "*Utilizzo del fondo regionale per la montagna*" ai commi 1 e 2 che prevede:

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;

2) in proporzione alla superficie delle zone montane;

3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

Vista la delibera n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 che ha effettuato la ricognizione delle funzioni amministrative da conferire alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e finalità.

L'Unione montana ed il Comune di, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di svolgere in forma associata e coordinata le funzioni conferite con DGR n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) e 10 della l.r. 3/2014.

ART. 2 – Durata.

La presente convenzione ha validità per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Eventuali modifiche o integrazioni della presente che si rendessero necessarie prima della scadenza sono approvate con apposita deliberazione degli Organi consiliari degli Enti convenzionati.

ART. 3 – Modalità di esercizio delle funzioni.

Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano posti in essere dall'Unione montana sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci dell'Unione che, a detti fini, viene integrata con il Sindaco del Comune di

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente Convenzione l'Unione montana si avvale di proprio personale.

Ulteriori e specifiche modalità di gestione potranno essere definite con accordi integrativi tra l'Unione montana e il Comune.

ART. 4 – Rapporti finanziari tra il Comune e l’Unione montana.

L’Unione montana provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati di cui all’articolo 1 della presente, iscrivendo le relative poste nei propri strumenti contabili di programmazione e di gestione.

Nessun onere finanziario farà carico al Comune diin relazione allo svolgimento ordinario da parte dell’Unione delle funzioni e dei servizi di cui alla presente, fatti salvi eventuali cofinanziamenti di progetti di sviluppo o di investimento in esito a specifico atto di indirizzo della Conferenza dei Sindaci.

L’Unione copre gli oneri conseguenti alla presente mediante l’attribuzione della quota del Fondo regionale della montagna di cui all’art. 6 della L.R. 3/2014 a tali fini prevista.

ART. 5 – Recesso

Gli Enti stipulanti convengono che il recesso dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita all’art. 2 sia possibile esclusivamente per ragioni di pubblico interesse. In tal caso l’ente recedente deve darne formale comunicazione alla Conferenza dei Sindaci, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

ART.6 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non risultasse possibile addivenire ad una composizione bonaria le controversie saranno decise dell’organo giurisdizionale competente.

ART. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a specifiche intese raggiunte di volta in volta tra gli Enti sottoscrittori della presente, nonché allo Statuto dell’Unione montana, alla normativa regionale e statale in materia ed al codice civile.

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.Lgs 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

COMUNE DI - Il commissario *ad acta*

UNIONE MONTANA - Il Presidente